MEZZI DI PAGAMENTO ED ACCORGIMENTI CONTRATTUALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO



Avv. Francesco Camilotti

RISCHIO CREDITO: SOLUZIONI CONTRATTUALI E ASSICURATIVE COME STRUMENTO DI TUTELA

Padova, 15 novembre 2013

ROMA

PADOVA

MILANO

VENEZIA





D.lgs 192/2012

- Recepimento della Direttiva Europea 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in vigore a far data dal 1.1.2013 - Superamento del D.lgs n. 231/02
- Riguarda i termini di pagamento nelle transazioni commerciali con la P.A. e tra imprese, decorsi i quali si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso di rifinanziamento fissato dalla BCE, maggiorato dell'8%, senza necessità di costituzione in mora.
- Il termine massimo per il pagamento è fissato in 30 giorni dal ricevimento della fattura, ovvero delle merci o dei servizi nel caso in cui non sia certa la data di ricevimento della fattura o la stessa sia anteriore al ricevimento delle merci o dei servizi, ovvero ancora dall'accettazione della verifica della merce o dei servizi qualora prevista per legge o dal contratto.



- In caso di transazione commerciale tra imprese private le parti possono, mediante accordo scritto, pattuire un termine per il pagamento superiore a 30 giorni ed eventualmente anche a 60 giorni, purché tale termine non sia gravemente iniquo. L'art. 7 del D.lgs 192/2012 prevede, infatti, che le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, siano nulle quando risultino gravemente inique in danno del creditore con applicazione degli artt. 1339 c.c. (inserzione automatica di clausole) e 1419 c.c. (nullità parziale)
- Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una P.A. le parti possono pattuire per iscritto un termine massimo di 60 giorni quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Il termine di 60 giorni si applica inoltre automaticamente alle imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza (D.lgs. 333/2003) e agli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria



- Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità delle clausole in violazione, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso
- Inoltre, con il Decreto del Fare è stata modificata la Legge Sabatini (si attende ancora il decreto attuativo), estendendo la possibilità di finanziamento alla micro impresa e al settore dell'agricoltura e della pesca, semplificando le procedure di concessione del finanziamento e destinando un plafond di Euro 2,5 MM, implementabile a Euro 5 MM.
- Particolare rilievo assume la previsione secondo cui i soggetti creditori verso la PA potranno ottenere anticipazioni fino al 80% senza cessione del credito, con la sola apertura di un conto corrente dedicato presso la banca erogante.

- TREND DEL MERCATO DOMESTICO ED INTERNAZIONALE



- Scarsa applicazione in Italia dei termini di pagamento di cui al D.lgs. 192/2012
- Crescente propensione al ritardo nei pagamenti
- Contestazioni pretestuose ed escussione dolosa delle garanzie
- Scarsa efficacia del ricorso giurisdizionale o arbitrale

- RISCHI DI CHI OPERA SUL MERCATO



- RISCHIO DI PRODUZIONE: è il rischio di mancato recupero dei costi connessi alla progettazione e sviluppo di prodotti destinati al cliente
- RISCHIO COMMERCIALE: è il rischio legato alla solvibilità ed affidabilità dei clienti
- RISCHIO DI CAMBIO: opera solo nel caso di transazione internazionale in divisa diversa dall'euro e dipende dalla fluttuazione dei cambi
- RISCHIO PAESE: è il rischio legato all'instabilità politica e all'affidabilità economica, finanziaria e giurisdizionale del paese ove opera il cliente

- BONIFICO BANCARIO (PAYMENT ORDER)



Consiste nel trasferimento di una somma di denaro dalla banca del debitore a quella del creditore

L'ordine di pagamento non comporta alcun impegno contrattuale della banca del debitore nei confronti del creditore. La stessa pagherà soltanto in presenza dei relativi fondi sul c/c del debitore

- BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO: è certamente la soluzione preferibile per il creditore, anche se normalmente richiede la contestuale consegna da parte dello stesso di una garanzia bancaria di importo corrispondente
- BONIFICO BANCARIO POSTICIPATO: comporta un notevole rischio per il creditore e viene normalmente accettato solo in presenza di un debitore di primario standing o consolidato. Diversamente è opportuno prevedere la copertura assicurativa del credito o il rilascio di una garanzia bancaria od eventualmente di una Stand-by L/C

- BONIFICO BANCARIO (PAYMENT ORDER) SEGUE



È consigliabile prevedere che l'ordine di pagamento sia irrevocabile, venga effettuato via swift con valuta fissa a favore del beneficiario pari alla data in cui il pagamento è stato convenuto e che le spese siano interamente a carico del debitore.

Il CRO (codice riferimento operazione) eventualmente richiesto alla banca del debitore a conferma dell'intervenuto bonifico non è garanzia assoluta di incasso dello stesso, posto che il debitore è abilitato, in presenza di validi motivi apparenti, a revocare l'ordine di pagamento entro le successive 24 ore.

egalitax studio legale e militax

PRINCIPALI MEZZI DI PAGAMENTO

- TITOLI DI CREDITO

- L'assegno bancario (check) e gli effetti cambiari (Bill of Exchange/Promissory Note) COSTITUISCONO SEMPRE MENO UN MEZZO DI PAGAMENTO AFFIDABILE e solo in pochi paesi tra cui l'Italia hanno, ove debitamente protestati, valore di titolo esecutivo e non di semplice riconoscimento del debito
- Nei paesi in cui l'assegno bancario non rivesta natura di titolo esecutivo il DEBITORE PUÒ NORMALMENTE BLOCCARNE IL PAGAMENTO MEDIANTE SEMPLICE COMUNICAZIONE DI «STOP PAYMENT» ALLA BANCA. E ciò non solo nei paesi di Common Law ma anche in paesi di Civil Law, quali la Germania
- Diversa è la situazione in caso di ASSEGNO CIRCOLARE (cashier's check), tanto nazionale quanto internazionale, costituendo lo stesso UN IMPEGNO DI PAGAMENTO DIRETTO DELLA BANCA EMITTENTE NEI CONFRONTI DEL BENEFICIARIO. In caso di transazioni internazionali è opportuno prevedere che l'assegno circolare venga emesso da una banca con sede in Italia onde evitare tempi di incasso a volte anche di qualche settimana e costi di negoziazione particolarmente onerosi

- INCASSO DOCUMENTARIO



- Con l'incasso documentario IL VENDITORE CONFERISCE MANDATO ALLA PROPRIA BANCA DI INCASSARE DAL COMPRATORE L'IMPORTO DELLA FORNITURA (o di raccogliere l'accettazione su cambiale tratta/pagherò ad una data di scadenza certa) contro consegna al compratore dei documenti rappresentativi della merce necessari al suo sdoganamento
- La BANCA DEL VENDITORE (REMITTING BANK) ASSUME L'IMPEGNO DI TRASMETTERE I DOCUMENTI ALLA BANCA CORRISPONDENTE NEL PAESE DEL COMPRATORE (collecting/presenting bank) sulla base delle istruzioni ricevute, incaricandola di consegnare i documenti solo contro pagamento (D/P) o solo contro accettazione degli effetti cambiari (D/A)
- Le banche, intervenendo nelle operazioni sopra descritte, non assumono ALCUNA RESPONSABILITÀ circa il buon esito dell'operazione né, tantomeno, assumono l'obbligo di pagare; esse si limitano all'esecuzione del mandato di incasso nel rispetto delle istruzioni ricevute dal venditore/ordinante




Il rischio di tali operazioni consiste:

- NEL MANCATO RITIRO della merce da parte del compratore
- NEL RITIRO DELLA MERCE SENZA PAGAMENTO, situazione questa più frequente di quanto si possa pensare
- NEL MANCATO PAGAMENTO ALLA SCADENZA dell'effetto cambiario o dell'assegno consegnato dal compratore
- L'incasso documentario è cosa diversa rispetto all'incasso alla consegna (COD ovvero cash on delivery), mediante il quale il venditore dà incarico al vettore/spedizioniere di consegnare la merce (e i relativi documenti) al compratore contro rilascio da parte di quest'ultimo della prova del pagamento o, ove così previsto dalle istruzioni del venditore, idoneo titolo di credito (cambiale/pagherò/assegno bancario). IN TAL CASO È ESSENZIALE CHE LO SPEDIZIONIERE/VETTORE RICEVA INCARICO DIRETTAMENTE DAL VENDITORE E ALLO STESSO VENGANO DATE PRECISE ISTRUZIONI CIRCA LE MODALITÀ DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI


- DOCUMENTI CONTRO PAGAMENTO





- DOCUMENTI CONTRO ACCETTAZIONE





- INCASSO ELETTRONICO



- Si tratta di sistemi di incasso elettronico di strumenti finanziari (tratte, pagherò cambiari, ricevute..) caratterizzati dalla SMATERIALIZZAZIONE degli stessi, dalla VELOCITÀ e dai MINORI COSTI.
- PERMETTONO ALL'ESPORTATORE UNA RIDUZIONE DEI TEMPI D'INCASSO con conseguente miglior gestione della tesoreria, informazioni rapide circa l'esito del pagamento, l'eliminazione delle spese di bollatura degli effetti cambiari ed una maggior possibilità di ricorso al credito bancario
- IN ITALIA ABBIAMO LE RI.BA, ovvero l'incasso elettronico delle ricevute bancarie, mentre in Francia ed in Spagna operano rispettivamente la LCR e lo IEF, mentre in Germania ed Austria il Lastschriften

- INCASSO ELETTRONICO (SEGUE)



- LA LCR (LETTRE DE CHANGE RELEVÉ) CONSISTE NELL'INCASSO DI EFFETTI CAMBIARI TRAMITE UNA RETE TELEMATICA ISTITUITA DALLA BANQUE DE FRANCE che consente di smaterializzare gli stessi sostituendoli con messaggi elettronici che possono essere accettati o meno dal compratore.
- L'accordo commerciale dovrà prevedere espressamente CHE IL PAGAMENTO AVVENGA A MEZZO LCR ACCETTATA DAL COMPRATORE. All'atto della spedizione la banca del venditore immetterà nel «Circuito elettronico di incasso LCR» gli estremi della fattura e la scadenza incaricando la banca francese corrispondente di curare il ritiro della firma di accettazione del compratore.
- La banca francese a sua volta inserirà i dati ricevuti nel sistema che, transitando dalla Banque de France, raggiungeranno la banca del debitore che provvederà a stampare una LCR cartacea da sottoporgli per l'accettazione. Infine, alla scadenza, l'importo viene accreditato salvo buon fine (SBF) sul conto dell'esportatore. In caso di mancato pagamento, il nominativo dell'esportatore francese verrà segnalato alla Banque de France che provvederà ALL' «INTERDICTION BANCAIRE»



- Lo IEF differisce dalla LCR in quanto NON PREVEDE L'ACCETTAZIONE DELLA CAMBIALE TRATTA, ED È PERTANTO ASSIMILABILE ALLA RI.BA ITALIANA. Esso non esercita, a differenza della LCR, un reale effetto deterrente sul debitore in quanto non prevede alcuna segnalazione o provvedimento equivalente all' «interdition bancaire» di diritto francese.
- Il Lastschriften non richiede la presentazione di documenti finanziari, ma la semplice presentazione per l'incasso, tramite banca, di note di addebito. Il funzionamento è analogo a quello del RID in uso in Italia che presuppone, per il suo utilizzo, RAPPORTI COMMERCIALI CONSOLIDATI E CONTINUATIVI in quanto al creditore è data la possibilità di assumere l'iniziativa per l'addebito sul conto del debitore.


- IL CREDITO DOCUMENTARIO



- Si tratta della forma di pagamento che offre maggiori sicurezze al creditore. Ciò che contraddistingue tale forma di pagamento da quelle sinora esaminate è L'IMPEGNO DIRETTO E AUTONOMO DELLA BANCA al pagamento in favore del beneficiario
- Di norma le L/C sono regolate dalle «Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari-NUU» pubblicate e riviste periodicamente dalla CCI
- Il credito documentario presenta i caratteri dell' AUTONOMIA ED ASTRATTEZZA, in quanto svincolato dal contratto da cui trae origine, nonché della LETTERALITÀ E FORMALISMO per cui non, SALVO IPOTESI DI ESCUSSIONE DOLOSA, saranno ammissibili altre eccezioni se non quelle fondate sul tenore letterale della L/C e sulla rispondenza dei documenti presentati per la sua negoziazione a quanto nella stessa previsto

legalitax studio LEGALE ETRIBUTAND

PRINCIPALI MEZZI DI PAGAMENTO DI SEGUITO LO SCHEMA DEL CREDITO DOCUMENTARIO AVVISATO





- REQUISITI E ACCORGIMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI L/C

- Il contratto dovrà prevedere come CONDIZIONE DI EFFICACIA e data di decorrenza dei termini ivi stabiliti il ricevimento da parte del venditore entro una data certa, dell'avviso/conferma della L/C da parte della banca avvisante/confermante
- Il testo della L/C dovrà essere negoziato prima della sottoscrizione del contratto ed essere allo stesso allegato, con espressa previsione che la banca emittente dovrà sostanzialmente uniformarvisi
- La L/C dovrà essere IRREVOCABILE e richiamare ESPRESSAMENTE le NUU di volta in volta applicabili
- La L/C dovrà essere emessa da una banca con rating ritenuto sufficiente ai fini della conferma da parte di primaria banca con sede nel paese del beneficiario.

legalitax studio LEGALE ETRIBUTARIO

- REQUISITI E ACCORGIMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI L/C (SEGUE)
- Possibilmente, la L/C dovrà essere confermata (eventualmente anche a spese del venditore)
- In caso di L/C avvisata e non confermata, sarà comunque opportuno prevedere che la NEGOZIAZIONE DEI DOCUMENTI abbia luogo presso la banca avvisante ED IL PAGAMENTO PRESSO LE CASSE DELLA STESSA IN ITALIA
- In caso di consegne ripartite, la L/C dovrà includere la clausola «partial shipments permitted». Inoltre, qualora sia contrattualmente prevista l'apertura di apposita L/C per ciascuna fornitura, la tempistica di notifica di avviso/ conferma di ciascuna L/C dovrà essere accuratamente scadenzata in funzione dei tempi di consegna e dei costi sostenuti dal venditore per l'approntamento di tale fornitura. Una possibile soluzione a tale criticità è rappresentata dall'apertura di una Stand-by L/C per l'importo complessivo del credito contrattualmente convenuto o di un credito documentario revolving (cd. credito rotativo), in forza del quale l'ammontare originario della L/C si ripristina automaticamente dopo ciascuna fornitura e nei limiti del relativo utilizzo



- Fondamentale è L'ELENCAZIONE ESATTA DEI DOCUMENTI oggetto di negoziazione, evitando per quanto possibile, di includere documenti di provenienza dell'ordinante o di autorità del paese di quest'ultimo
- Andranno inoltre verificati previamente con il proprio spedizioniere i DOCUMENTI DI VIAGGIO da presentarsi in sede di negoziazione della L/C
- Allo stesso modo andrà allegato al contratto il testo delle eventuali garanzie (Bid Bond, Down Payment Bond, Performance Bond, Maintenance Bond) eventualmente oggetto di negoziazione della L/C



- In ogni caso ed, a maggior ragione nell'ipotesi in cui la negoziazione dovesse riguardare anche documenti di provenienza dell'ordinante (certificati di accettazione, verbali di collaudo, ecc.), è consigliabile prevedere una cd. TECHNICAL DISPUTE CLAUSE in forza della quale qualsiasi divergenza di natura tecnica che le parti non riescano a comporre sarà devoluta al giudizio inappellabile di un arbitratore la cui decisione vincolerà le parti nonché l giudice (o gli arbitri) eventualmente aditi. La clausola dovrà altresì prevedere che la decisione dell'arbitratore, ove favorevole al beneficiario, SOSTITUISCA AUTOMATICAMENTE I DOCUMENTI E LE CERTIFICAZIONI che avrebbero dovuto essere emessi dall'ordinante ai fini della negoziazione della L/C
- LA DURATA DELLA L/C dovrà essere sufficiente a consentire il suo utilizzo integrale
- È, inoltre, consigliabile che il termine per il pagamento da parte della banca in caso di escussione della L/C ad opera del beneficiario, sia non inferiore a 5 giorni lavorativi; ciò al fine di consentire la presentazione di un RICORSO DI URGENZA IN CASO DI ESCUSSIONE DOLOSA.

- LETTERA DI CREDITO STAND-BY



- La Stand-by L/C è nata negli Stati Uniti come rimedio al divieto imposto alle banche di emettere documenti in forma di garanzia
- ✓ La L/C Stand-by ha le caratteristiche di un credito documentario ma, diversamente dalla L/C, non opera come mezzo di pagamento bensì come garanzia autonoma di un'obbligazione contrattuale. La stessa non dà luogo ad un impegno diretto della banca emittente o confermante nei confronti del beneficiario, ma ad una garanzia di pagamento per il solo caso di inadempimento dell'ordinante
- Per la sua escussione è prevista, oltre alla presentazione di copia dei documenti ivi indicati, la consegna di una dichiarazione sottoscritta dal beneficiario che attesti in modo circostanziato l'inadempimento del debitore /ordinante

- LETTERA DI CREDITO STAND-BY (SEGUE)



- La Stand-by L/C viene frequentemente utilizzata in sostituzione del Bid Bond, del Down Payment Bond, del Performance Bond e del Maintenance Bond. Essa è contemplata dalle NUU della CCI sin dal 1983 (l'ultima versione è contenuta nella pubblicazione n. 600)
- L'utilizzo della Stand-by L/C va diffondendosi sempre più anche al di fuori dei paesi di Common Law, in considerazione della MAGGIOR VERSATILITÀ, delle MINORI FORMALITÀ OPERATIVE a carico del beneficiario e dei COSTI PIÙ CONTENUTI che la stessa comporta rispetto alla L/C e alle garanzie bancarie



La scelta degli accorgimenti da adottarsi per limitare quanto più possibile il rischio di mancato o ritardato pagamento dipende da diversi fattori tra i quali il RATING del debitore, l'esistenza o meno tra le parti di un RAPPORTO COMMERCIALE CONSOLIDATO, la NATURA DELLA TRANSAZIONE, il PAESE in cui opera il debitore, la LEGGE APPLICABILE al contratto, IL FORO COMPETENTE.

Tra di essi i principali sono:

- Copertura assicurativa rischio commerciale e/o paese
- Condizioni generali
- Individuazione legge applicabile al rapporto:
 - Non è possibile strutturare correttamente il contratto se non si sa da quale legge è regolato
 - Scelta di una legge terza rispetto a quella delle parti
 - Convenzione di Vienna 1980 sulla vendita internazionale di merci.



- Incoterms (international Commercial Terms):
 - False friends
 - Indicazione luogo di consegna/passaggio dei rischi/passaggio della proprietà
 - Indirizzo Corte di Giustizia e Cassazione italiana
- Riserva di proprietà
- Previsione espressa del diritto di sospendere l'esecuzione del contratto in caso di inadempimento della controparte e proroga automatica dei termini di adempimento
- Decadenza dal beneficio del termine
- Solve et repete



- In caso di vendita a società di scopo, filiali o società non sufficientemente patrimonializzate sarà opportuno ottenere almeno una lettera di patronage/comfort letter (forte) dalla parent company
- In caso di vendita a consegne ripartite o di appalto:
 - Richiedere una quota del prezzo a titolo di acconto (eventualmente controgarantita)
 - In presenza di progettazione dedicata, l'acconto dovrà per quanto possibile coprire l'intero costo di progettazione
 - Cercare di ripartire opportunamente il numero delle consegne ed il relativo valore in modo da ridurre l'esposizione in caso di mancato adempimento del compratore
 - Prevedere la possibilità di sospendere le consegne in caso di mancato o ritardato pagamento



- In caso di forniture continuative prevedere un ceiling massimo di affidamento al di la del quale le forniture in corso possono essere sospese o il venditore potrà imporre termini e modalità di pagamento diversi da quelli normalmente previsti dal contratto.
- Prevedere la nomina di un arbitratore per la definizione di tutte le questioni tecniche e l'emissione dei documenti che il debitore dovesse rifiutarsi di rilasciare senza valido motivo
- Foro competente in via esclusiva/arbitrato

FRANCESCO CAMILOTTI AVVOCATO PARTNER





francesco.camilotti@legalitax.it

Lingue parlate

- Italiano
- Inglese

Sede di riferimento: PADOVA

Francesco Camilotti da oltre trent'anni, si occupa di:

- diritto internazionale privato
- commercio internazionale
- operazioni cross border da e verso l'estero
- riorganizzazioni societarie e joint venture

Ha maturato anche una lunga expertise nel contenzioso internazionale e, in generale, in tutte le problematiche di diritto societario.

Assiste gruppi nazionali e internazionali appartenenti a diversi settori tra cui, in particolare, quelli dell'energy, della meccanica, dell'automotive, della moda e del farmaceutico.

E' responsabile del gruppo Energy, dove si occupa, con particolare focus sulle energie rinnovabili, di efficienza energetica, operazioni di sviluppo, realizzazione, acquisizione, vendita e finanziamento di iniziative, tanto greenfield che chiavi in mano, nonché della redazione e negoziazione dei relativi contratti di progetto e dell'ulteriore documentazione contrattuale, societaria e di garanzia.

Negli anni ha assistito imprese italiane ed estere nell'ambito dei loro processi di internazionalizzazione, nella costituzione di joint venture societarie e contrattuali e, più in generale, nella negoziazione e definizione di complesse strutture societarie e transazioni nel settore del commercio estero, lavorando intensamente in Europa, USA, Nord America, Russia e Cina.



Avv. Francesco Camilotti francesco.camilotti@legalitax.it

Gall. Dei Borromeo, 3 35137 Padova (Italy) Tel. +39 049 877 58 11

www.legalitax.it

ROMA

PADOVA

MILANO

VENEZIA